REGIONE EMILIA-ROMAGNA
Atti amministrativi
AGENZIA LAVORO

Atto del Dirigente DETERMINAZIONE

Num. 1929 del 17/10/2024 BOLOGNA

Proposta:	DLV/2024/1984 del 17/10/2024
Struttura proponente:	SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO AGENZIA REGIONALE PER IL LAVORO
Oggetto:	INTERDIZIONE DALL'ATTIVAZIONE DI TIROCINI PER IL SOGGETTO OSPITANTE DEL TIROCINIO N. 2/208635 AI SENSI DELL'ART. 26 SEPTIES, COMMA 1 LETT. F) DELLA LR 17/2005 E SS.MM.II, PER VIOLAZIONE DELL'ARTICOLO 25, COMMA 1 DELLA MEDESIMA LR 17/2005 E SS.MM.II
Autorità emanante:	IL RESPONSABILE - SERVIZIO POLITICHE DEL LAVORO
Firmatario:	STEFANO ACCORSI in qualità di Responsabile di servizio
Responsabile del procedimento:	Stefano Accorsi

Firmato digitalmente

IL DIRIGENTE AD INTERIM

Visti:

- Il D.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla Legge 14 febbraio 2003, n. 30” e ss.mm. ii,
- la Legge n. 92 del 28 giugno 2012 “Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita” e ss.mm. ii;
- il D.lgs 14 settembre 2015, n. 150 “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell'articolo 1, comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e ss.mm. ii ed in specifico l'art. 12;
- l’Accordo Stato-Regioni del 25 maggio 2017 che approva le “Linee guida in materia di tirocini” che dettano disposizioni in merito al tirocinio;

Viste le leggi regionali:

- n. 12 del 30 giugno 2003, “Norme per l’uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l’arco della vita, attraverso il rafforzamento dell’istruzione e della formazione professionale anche in integrazione tra loro” e ss.mm. ii;
- n. 5 del 30 giugno 2011 “Disciplina del sistema regionale dell’istruzione e formazione professionale”;
- n. 14 del 30 luglio 2015 “Disciplina a sostegno dell'inserimento lavorativo e dell'inclusione sociale delle persone in condizione di fragilità e vulnerabilità, attraverso l'integrazione tra i servizi pubblici del lavoro, sociali e sanitari”;

Vista la legge regionale n. 17 del 1° agosto 2005 e ss.mm. ii “Norme per la promozione dell’occupazione, della qualità, sicurezza e regolarità del lavoro” e in particolare:

- l’articolo 25 comma 1 che prevede “*I tirocini sono rivolti alle persone che abbiano assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 15 aprile 2005, n. 76 (Definizione delle norme generali sul diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera c), della L. 28 marzo 2003, n. 53)*.”;
- l’articolo 26 ter, comma 1, che stabilisce che “l’Agenzia regionale per il lavoro dell’Emilia-Romagna verifica l’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore ed ospitante, ai sensi dell’articolo 24, commi 7 e 9”;
- l’art. 26 septies comma 1 lett. f) che stabilisce che al soggetto ospitante è fatto divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni in caso di attivazione del tirocinio con persone che non hanno assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione, ai sensi dell'articolo 25,comma 1;
- l’art. 26 septies comma 8 che stabilisce che la sanzione si applica al momento

dell’adozione del provvedimento di interdizione;

Vista in particolare la determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il Lavoro n. 852 del 01/07/2019 “Approvazione delle piste di controllo per la verifica sulla conforme costituzione dei tirocini ai fini dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii.”, così come modificata dalla determinazione n. 1033 del 05/09/2022, che:

- Stabilisce che le verifiche di conformità rispetto alla norma regionale effettuate dall’Agenzia regionale per il Lavoro consisteranno, oltre che in controlli al 100% dei tirocini sull’idoneità e la congruenza delle comunicazioni effettuate dai soggetti promotore e ospitante, applicati dal sistema informativo dell’Agenzia regionale per il lavoro “TxTE”, in controlli di II livello effettuati su almeno il 5% dei tirocini autorizzati annualmente, come da Allegato 2, “Pista di controllo di II livello“, parte integrante e sostanziale della citata determinazione, che attengono al controllo della veridicità delle dichiarazioni rese da soggetto promotore, soggetto ospitante e tirocinante;

- Al citato allegato Allegato 2, “Pista di controllo di II livello”:
    - esplicita le modalità di costruzione del campione, e cioè che viene “costruito ricorrendo al generatore di Lehmer, disponibile sul portale della Regione Emilia-Romagna all’indirizzo http://wwwservizi.regione.emilia-romagna.it/generatore/”;
    - stabilisce che “tale previsione minima potrà comunque essere integrata sulla base della presenza di indicatori di possibili irregolarità, valutando elementi quali: segnalazioni degli utenti, anche tramite il formulario di valutazione del tirocinio di cui all’art. 26 quinquies, comma 5 della legge regionale n. 17/2005, ed eventualmente di altri soggetti, e/o elementi quali/quantitativi caratterizzanti i tirocini, quali ad esempio l’avvicendamento di tirocinanti per la medesima mansione, la percentuale di tirocini interrotti, ecc.”;

- All’Allegato 3 “Procedure per i controlli di II livello sui tirocini extracurriculari ai sensi della legge regionale 17/2005 ss.mm. ii”, oltre ad esplicitare le procedure per lo svolgimento dei controlli, definisce modalità e criteri di campionamento che consentano, ai sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/200 e ss.mm.ii., di effettuare i controlli “in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio”;

Vista la determinazione n. 1448 del 03/08/2023 “Presa d'atto di autorizzazione di tirocini ai sensi dell'art. 26 ter, comma 1 della legge regionale n. 17/2005 e ss.mm.ii. 38. Provvedimento”;

Vista in particolare la propria determinazione n. 1090 del 31/05/2024 “Estrazione primo campione - 2024 per controlli di secondo livello ai sensi della determinazione n. 1033/2022”;

Evidenziato che, nell’ambito dei controlli amministrativi di II livello di cui alla citata determinazione n. n. 1033 del 05/09/2022, con la citata determinazione del Direttore dell’Agenzia regionale per il lavoro n. 1090/2024 è stato estratto nel primo campione - 2024 il tirocinio n. 2/208635 inserito nell’elenco dei tirocini autorizzati

con la citata determinazione n. 1448/2023, per il quale risulta che il Soggetto ospitante del tirocinio n. 2/208635 ha attivato il tirocinio con persona che non ha assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione;

Dato atto che:

- con lettera registrata in uscita con Prot. N. 327456 del 24/09/2024 è stato comunicato all'Azienda ospitante l'accertamento della violazione all'art. 25 comma 1 della LR 17/2005 ss.mm.ii., con contestuale assegnazione di un termine di 10 giorni per fornire chiarimenti o presentare osservazioni;
- con lettera registrata in entrata con Prot. N. 327456 del 07/10/2024 il soggetto promotore Fondazione Consulenti per il Lavoro conferma la mancanza del requisito dell'assolvimento al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione da parte della tirocinante minorenne;
- con nota registrata in uscita con Prot. N. 352831 del 14/10/2024 è stata confermata la violazione di quanto stabilito all'art. 25 comma 1 della LR 17/2005 ss.mm. ii;

Rilevata la necessità di applicare la sanzione prevista all'art. 26 septies comma 1 lett. f) della LR 17/2005 e ss.mm. ii, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio con persona che non ha assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell'articolo 25 comma 1, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni;

Ritenuto pertanto di interdire il Soggetto ospitante del tirocinio n. 2/208635 dalla attivazione di tirocini per tre anni dalla data di adozione del presente provvedimento;

Visti:

- il Regolamento UE n. 679/2016 "General Data Protection Regulation";
- il D.lgs. n. 196 del 30/6/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e ss.mm.ii.;
- la Legge 06/11/2012 n. 190 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- il D.lgs. n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la deliberazione della Giunta Regionale n. 486 del 10/04/17 avente ad oggetto "Direttiva di indirizzi interpretativi per l'applicazione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.lgs. N. 33 del 2013. Attuazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione 2017-2019";
- la determinazione del Responsabile Servizio Affari Legislativi e Aiuti di Stato n. 2335 del 9 febbraio 2022 "Direttiva di indirizzi interpretativi per gli obblighi di pubblicazione previsti dal Decreto Legislativo n. 33 del 2013. Anno

2022";

Richiamate altresì le seguenti deliberazioni di Giunta regionale:

- n. 1620 del 29 ottobre 2015 "Approvazione dello Statuto dell'Agenzia regionale per il lavoro in attuazione della Legge Regionale 13/2015" e successive modifiche;
- n. 191 del 5 febbraio 2024, recepita con determinazione dirigenziale n. 246 del 15 febbraio 2024 con la quale è stato designato il Dott. Paolo Iannini quale Direttore dell'Agenzia regionale per il lavoro, ai sensi dell'art. 32-bis, comma 4 della L.R. n. 17/2005 e ss.mm.ii.;

Viste le determinazioni del Direttore dell'Agenzia per il lavoro:

- n. 1256 del 14/10/2022 avente ad oggetto "Ripartizione delle competenze in tema di Privacy e Linee Guida per i soggetti attuatori e gli incaricati dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - Abrogazione della determinazione n. 1141/2018";
- n. 79 del 28/01/2022 "Approvazione del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione 2022, triennio 2022-2024, dell'Agenzia regionale per il Lavoro e suoi allegati";
- n. 2023 del 22/11/2023 "Macrostruttura dell'agenzia regionale per il lavoro Emilia-Romagna modificazione a seguito riorganizzazione. Approvazione declaratorie posizioni dirigenziali politiche del lavoro, affari generali e risorse umane e innovazione e trasformazione digitale";
- n. 2219 del 21/12/2023 "Conferimento incarichi dirigenziali di responsabile dei servizi territoriali, politiche del lavoro, affari generali e risorse umane, bilancio e patrimonio, innovazione e trasformazione digitale presso l'Agenzia regionale per il lavoro con decorrenza 1/1/2024";
- n. 43 del 16/01/2024 "Approvazione della nuova disciplina organica delle attribuzioni dei servizi e delle strutture centrali dell'Agenzia regionale per il lavoro";
- n. 144 del 31/01/2024 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione dell'Agenzia regionale per il lavoro dell'Emilia-Romagna 2024 - 2026 - approvazione", contenente anche la sezione Rischi Corruttivi e Trasparenza;
- n. 799 del 29/04/2024 con la quale è stato conferito al sottoscritto Dott. Stefano Accorsi l'incarico ad interim di direzione del Servizio Politiche del Lavoro dal 01/05/2024 al 31/05/2024 e comunque fino all'attribuzione dell'incarico ad altro Dirigente;
- n. 1405 del 09/07/2024 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro. Primo aggiornamento sottosezione di programmazione 3.3 - Piano Triennale dei fabbisogni di personale 2024-2026";
- n. 1817 del 27/09/2024 "Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2024-2026 dell'Agenzia Regionale per il Lavoro - Secondo aggiornamento";

Atteso che, nei confronti del sottoscritto, non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6 bis della L. 241/1990;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa e che qui si intendono integralmente riportate:

1. di interdire il Soggetto ospitante del tirocinio n. 2/208635, in attuazione di quanto previsto all'art. 26 septies comma 1 lett. f) della LR 17/2005 e ss.mm.ii, dalla attivazione di tirocini per tre anni, decorrenti dalla data di adozione del presente provvedimento, per violazione del divieto di attivazione del tirocinio con persona che non ha assolto al diritto-dovere all'istruzione e alla formazione ai sensi dell'articolo 25 comma 1, che comporta il divieto di attivare ulteriori tirocini nei successivi tre anni;

2. di notificare il presente provvedimento al Soggetto ospitante del tirocinio n. 2/208635, con l'avvertimento che avverso lo stesso è esperibile ricorso avanti al T.A.R. Emilia-Romagna nel termine di 60 giorni dalla notifica, ovvero il ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 giorni;

3. di dare atto che, per quanto previsto in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione, si provvederà ai sensi delle disposizioni normative ed amministrative richiamate in premessa;

4. di dare atto, infine, che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito http://formazionelavoro.regione.emilia-romagna.it/tirocini.

IL DIRIGENTE

Stefano Accorsi